



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Via Marinone, 13 – C.A.P. 28060

Ord.n. 16/2017

San Pietro Mosezzo, 29 dicembre 2017.

Oggetto: Ordinanza di divieto di sparo di petardi e botti dal giorno 29 dicembre 2017 al giorno 7 gennaio 2018

IL SINDACO

RILEVATO che:

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i minori) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'impiego dei prodotti pirotecnici si rilevano i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- altresì si rende necessario riservare particolare tutela agli animali di affezione presenti nelle abitazioni nonché agli animali selvatici;

RITENUTO per tutto quanto sopra, che si rilevi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, segnatamente attraverso l'emanazione di apposito provvedimento contingibile e urgente, finalizzato a imporre il divieto in aree ove maggiore è la presenza di pedoni, di bambini e di ragazzi, nonché in quelle aree ove l'esplosione di artifici pirotecnici possano ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo della quiete pubblica e compromettere la sicurezza dei cittadini determinando altresì nocumento a persone, animali e cose;

TENUTO CONTO:

-che l'art. 54 del D.Lg.vo 267/2000, come modificato dall'art. 6 della L. 125/2008 stabilisce:

a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con motivati provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

b) al comma 4-bis, che con decreto del ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art.1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA ALTRESI' la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole,

uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RIBADITO che la mancanza di un provvedimento interdittivo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto di dover intervenire con urgenza;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorchè nel territorio comunale non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi o simili, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

VISTI:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 54, comma 1, del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00, e s.m.i
- l'art. 659 c.p.
- il D.L.gs 19/07/2015, n. 123

CONSIDERATO che tra le cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e caratterizzate dalla presenza di veicoli in sosta possano ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo della quiete pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, aree limitrofe a luoghi di culto, edifici pubblici e scolastici, canili e/o gattili censiti, edificio di valore storico ed artistico;

RITENUTO PERTANTO concretamente di individuare come zone soggette al presente divieto:

- a) Nelle aree dei parchi pubblici di via Manzoni, via Firenze, via XI Febbraio, Via Fungo, via Sant'Adalgiso in quanto frequentati da bambini e ragazzi e sede per il gioco dei bimbi;
- b) nelle aree limitrofe agli edifici pubblici in via Marinone, in via Roma, in via Fungo, in via Adelaide di Savoia;
- c) nelle vicinanze di edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni canonici, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;
- d) nelle vicinanze di luoghi caratterizzati dalla presenza di monumenti che potrebbero essere danneggiati da eventuali lanci incontrollati, segnatamente le piazze in via Roma e Monte Rosa;
- e) nell'interno o nelle vicinanze di aree boscate.

RITENUTO, per le motivazioni precedentemente addotte, che il presente provvedimento si applichi agli articoli pirotecnici così definiti dall'art. 3 del D.Lgs 19/07/2015, n.123:

- a) fuochi d'artificio di categoria F.1, F.2, F.3
- b) articoli pirotecnici teatrali categoria T1

ovvero a quegli articoli che non siano destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche e che siano soggetti alla libera vendita.

TENUTO CONTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Novara, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 mediante nota prot. 10068 del 27 dicembre 2017 e che la Prefettura ha comunicato con nota prot. 0078175, in data 29.12.2017 (ns. prot. 10137/2017) il Nulla Osta all'emissione dell'ordinanza;

PRESO ATTO dei contenuti espressi dalla Prefettura di Novara con nota del 16/12/2016 n. 0033549;

ORDINA

a far data dal 29 dicembre 2017 e sino al 7 gennaio 2018, è vietato l'utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici, classificati dal D.Lg.vo 123/2015 nelle categorie F.1, F.2, F.3, T.1, nelle seguenti parti del territorio comunale:

- a) Nelle aree dei parchi pubblici di via Manzoni, via Firenze, via XI Febbraio, Via Fungo, via Sant'Adalgiso in quanto frequentati da bambini e ragazzi e sede per il gioco dei bimbi;
- b) nelle aree limitrofe agli edifici pubblici in via Marinone, in via Roma, in via Fungo, in via Adelaide di Savoia;
- c) nelle vicinanze di edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni canonici, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;
- d) nelle vicinanze di luoghi caratterizzati dalla presenza di monumenti che potrebbero essere danneggiati da eventuali lanci incontrollati, segnatamente le piazze in via Roma e Monte Rosa;
- e) nell'interno o nelle vicinanze di aree boscate.

**L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art 7 bis del D.Lg.vo 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la segnalazione alla Autorità Giudiziaria;
Le violazioni al presente provvedimento comportano altresì il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 6 della medesima legge;**

RACCOMANDA

di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo né tantomeno di provare a riaccenderli;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

- al Signor Prefetto di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 commi 4 e 9 del D.Lg.vo 267/2000 e s.m.i.;
- a tutte le forze di polizia competenti per territorio, incaricate dell'esecuzione del provvedimento;
- alla cittadinanza a mezzo affissione all'Albo Pretorio On line del Comune e pubblicazione nel sito del Comune, nonché nelle bacheche site nel territorio;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà affissa all'Albo Pretorio On line del Comune di San Pietro Mosezzo.

L'Istruttore della pratica
(Commissario Natalino GRIGGIO)
Firmato in originale

IL SINDACO
(Dott. Tommaso DIFONZO)
Firmato in originale

